



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*", modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*";

VISTO l'articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 "*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";

VISTA la Legge 18 novembre 2019 n. 132 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

✓ **CONSIDERATO** che, nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del richiamato D.P.C.M. n. 97 del 19 giugno 2019, è necessario garantire le attività di competenza dell'ex Segretariato generale;

UFFICIO: SG-3-Sez6a
Data: 05/12/2019

UFFICIO: SG-3
Data: 05/12/2019



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, vigente al 17 dicembre 2019, che apporta modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*;

VISTO, in particolare, il penultimo comma del D.P.C.M. del 06/11/2019 n. 138 che prevede *“Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove relativi a strutture soppresse dallo stesso regolamento ovvero dal regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, entro il 31 dicembre 2019”*;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2018 *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”*;

PRESO ATTO dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, approvato con Decreto n. 266 del 08 agosto 2018;

VISTO il Decreto nr. 43 del 26.02.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui è stata emanata la *“Direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa per la gestione del Ministero”* provvista di avvenuta registrazione da parte del competente ufficio della Corte dei Conti;

CONSIDERATO quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile, n. 50 ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

PRESO ATTO che l'Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2019, approvato con Decreto n. 266 del 08 agosto 2018, prevede, tra le priorità politiche, il rafforzamento delle iniziative di informazione, comunicazione ed educazione ambientale, al fine di favorire lo sviluppo della cultura ambientale nonché la nascita di nuove generazioni di nativi ambientali;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario Generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;



CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio, a seguito della riorganizzazione ministeriale in atto, ha ricevuto la conferma dell'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.P.R. del 4 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 26.11.2019 reg. n. 1 foglio 3555;

VISTO il Decreto ministeriale n° 75 del 08/07/2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile ha ricevuto l'incarico di Dirigente di II fascia della Divisione I *“Supporto, affari generali e coordinamento strategico”* del Segretariato Generale del MATTM, registrato alla Corte dei Conti il 16.07.2019 reg. n. 1 foglio 2724;

VISTO il Decreto ministeriale n° 78 del 30/07/2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile è stato incaricato di sostituire il Segretario Generale in caso di temporanea assenza o impedimento del medesimo Segretario, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n.188 del 01/08/2019;

VISTO che, con Decreto ministeriale n. 79 del 30/07/2019, registrato ai sensi del D.lgs. n.123 del 30/06/2011, visto *ex art.* 5 comma 2 al numero 189 in data 01/08/2019, sono state assegnate, tra l'altro, all'Avv. Pietro Cucumile, Dirigente con funzioni di Vicario del Segretario Generale, le risorse, iscritte in termini di competenza, cassa e residui, sui *“Capitoli in gestione alla Divisione III”*;

CONSIDERATO che il Segretariato Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare annovera tra le proprie funzioni, la programmazione, pianificazione e gestione delle iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che, l'art.1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2 del D.L.52/2015 convertito nella Legge n° 94/2012 testualmente recita *“Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”*;

PRESO ATTO delle norme richiamate dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015 avente per oggetto *“Programmazione di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.a.”*

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, secondo cui un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;



b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO, altresì, l'articolo 192 del citato codice dei contratti pubblici, che:

- al comma 1, istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

- al comma 2 prevede che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive modifiche e integrazioni valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

- al comma 3 prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "società *in house*", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

- l'art. 4, secondo cui le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, tra cui rientra la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;



VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*", e in particolare il punto 9, che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione nell'elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare:

- art. 30 "*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*";
- art. 32, comma 2, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- art. 35 "*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*";
- art. 36 "*Contratti sotto soglia*";

CONSIDERATO CHE

1. Il Segretariato di questo M.A.T.T.M. svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, tra cui:
 - a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali e l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di personale di piu' Direzioni;
 - b) coordina la promozione delle politiche strategiche per l'ecologia e le attivita' ministeriali su obiettivi e questioni di carattere generale e di particolare rilevanza avente contenuto trasversale e interdirezionale anche demandate dal Ministro, provvedendo alla risoluzione di conflitti di competenza tra le Direzioni generali;
 - c) supporta la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e alla cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'articolo 40 della decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);
 - d) coordina la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero e del Programma Nazionale di Riforma (PNR), in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e degli altri atti strategici nazionali; coordina, altresì, la redazione, l'implementazione e la verifica del Piano della performance e la relazione sulla performance;
 - e) coordina, nelle materie di competenza del Ministero, le politiche di coesione, gli strumenti finanziari UE, la programmazione regionale unitaria e ogni altro fondo europeo, in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;



- f) cura il coordinamento dei rapporti istituzionali con le Regioni e le Province Autonome su questioni di rilevanza generale e contenuto interdirezionale;
- g) coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni;
- h) assicura il funzionamento della struttura di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- i) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attività svolte dalle Direzioni nelle materie di rispettiva competenza, in raccordo con l'Ufficio Stampa;
- l) coordina le azioni di educazione ambientale, in raccordo con le direzioni generali per i profili di competenza;
- m) coordina studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalità ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, al fine di supportare le attività del Ministero, anche su indicazione del Ministro; cura la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente;
- n) fornisce supporto al Ministro, nella redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle società in house per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonché per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi delle direzioni competenti per materia; coadiuva gli organismi deputati al controllo analogo sulle attività delle società in house del Ministero;
- o) promuove e assicura, coordinando l'attività delle Direzioni generali competenti, i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti; cura le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attività istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerita in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406;
- p) a supporto del Ministro svolge attività di audit e di controllo interno sulle attività del Ministero, secondo un programma annuale predisposto dal Ministro.

2. Che il Segretariato ha necessità di avvalersi di un'azione di supporto e assistenza tecnica e operativa per lo svolgimento delle iniziative di studio e di consulenza specialistica inerente la messa a disposizione di *expertise* tecnico e giuridico, finalizzato, in particolare, alla valorizzazione dei dati ambientali per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente la cui adozione costituisce un obbligo previsto dall'art. 1 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n° 349. Nello specifico, in relazione al suddetto piano, si richiedono, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- supporto alla realizzazione della relazione sullo stato dell'ambiente;
- supporto alla realizzazione/partecipazione di eventi/iniziative connesse alla relazione sullo stato dell'ambiente;
- supporto alla programmazione, realizzazione e attuazione di percorsi formativi legati alla realizzazione sullo stato dell'ambiente;
- supporto operativo agli uffici di competenza del Segretariato;
- supporto operativo agli uffici di competenza del Segretariato, di tipo legale e/o tecnico e/o organizzativo;
- partecipazione a tavoli tecnici o lavori di gruppo finalizzati alla definizione o al coordinamento dei lavori finalizzati alla relazione sullo stato dell'ambiente;
- supporto per le attività legate all'attuazione dell'atto di indirizzo ministeriale sulle priorità politiche per l'anno 2019 ed il triennio 2019/2021, giusta decreto n° 266 del 08 agosto 2018 ed alla sua coerenza con la relazione sullo stato dell'ambiente;
- analisi dei dati/informazioni del *report*/rapporto di sistema sullo stato dell'Ambiente;



- coerenza della relazione sullo stato dell'ambiente con il 7^a EAP del SOER 2020;
 - assistenza sulla redazione di bandi e progetti di educazione ambientale nonché sulla loro rendicontazione;
3. Per la realizzazione delle azioni di supporto tecnico e operativo di cui sopra, il Segretariato ha necessità di avvalersi di *team* di lavoro dedicato costituito da figure professionali dotato di livelli elevati di *expertise*;
 4. la Società “Studiare sviluppo s.r.l.”, istituita nel 2003 e a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art.5, comma 1, dello statuto, svolge attività di assistenza e strumentali alle funzioni istituzionali, in qualità di struttura *in house* delle Amministrazioni Centrali dello Stato, in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio, nella progettazione ed implementazione di attività e progetti che, per la loro complessità e rilevanza strategica, richiedano un qualificato contributo specialistico;
 5. La Società, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del proprio Statuto, è a totale partecipazione pubblica e persegue finalità di interesse generale, non aventi carattere commerciale o industriale, e svolge attività strumentali alle funzioni istituzionali di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato (v. parere ANAC del 28/06/2016 in materia di “*in-house providing*”) anche con particolare riguardo alla progettazione e realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale;
 6. la Società, in particolare, ha svolto e svolge con il suo *expertise*, attività di supporto alle Amministrazioni centrali per attività di ricerca, assistenza operativa, editoria (con esclusione di giornali quotidiani) e formazione nel campo dell'economia, sociologia e diritto, per l'implementazione di attività formative e sperimentali, anche con riguardo agli aspetti logistici e finanziari ad esse connesse, nonché per la promozione e organizzazione di seminari, conferenze, tavole rotonde;
 7. il Segretariato ritiene di doversi avvalere dei servizi della Società che, in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa vanta l'esperienza e la specializzazione necessarie per l'organizzazione e realizzazione della predetta iniziativa, nonché per la disseminazione dei risultati con essa conseguiti;
 8. per l'attuazione dell'iniziativa sopra descritta sono state previste risorse complessive per euro 90.000,00, iva compresa, a valere sul capitolo 8871;
 9. le predette attività di supporto tecnico rientrano nelle competenze della Società e sono coerenti con il suo oggetto sociale, come previsto dall'art. 5 dello Statuto della stessa Società;
 10. la Società ha in corso numerose collaborazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolgendo funzioni di natura gestionale e di supporto tecnico e amministrativo;
 11. L'art. 192 prevede l'istituzione presso l'A.N.A.C. dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “*in house*”. L'iscrizione in tale elenco può avvenire secondo le modalità ed i criteri che sono definiti dall'A.N.A.C. e consente di procedere mediante affidamenti diretti di beni e/o servizi. Tuttavia, per poter legittimamente affidare un bene e/o un servizio con modalità “*in house*”, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 “Legge di Stabilità 2014” per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della **congruità economica** dell'offerta formulata dal soggetto “*in house*”, avendo riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:
 - a. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
 - b. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
 12. A tale riguardo, nel procedere alla valutazione dell'affidamento alla società “Studiare Sviluppo”, si è tenuto conto:



- del parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 13 novembre 2015 sul ricorso all'*in house providing* da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato;
 - della delibera ANAC n. 712 del 28 giugno 2016 che esprime parere positivo circa il ricorso all'affidamento c.d. "*in house orizzontale*" tra una società *in house* di un Ministero ed un altro Ministero, non essendoci terzietà tra Amministrazioni dello Stato;
 - della Delibera ANAC n. 1234 del 29 novembre 2017;
 - dell'Atto di segnalazione n. 4 del 29 novembre 2017 in tema di controllo analogo congiunto circa l'opportunità di adozione di un atto normativo regolamentare a carattere ricognitivo delle società *in house* delle Amministrazioni dello Stato;
 - degli artt. 1 e 9 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
 - del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 della società "Studiare Sviluppo S.r.l." il quale ha provveduto alla modifica del testo dello statuto sociale ed, in particolare, degli artt. 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) in base ai quali la Società svolge attività strumentali anche a favore del MATTM che ha carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della medesima società; da tanto deriva la corrispondenza dello statuto ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in "*house providing*";
 - delle Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», le quali dispongono che, fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono effettuare affidamenti *in house* nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del "Codice dei contratti pubblici";
 - della domanda di iscrizione n° 633, datata 20 marzo 2018 e recante prot. 25148 da parte della società "Studiare Sviluppo S.r.l." nell'elenco ANAC;
 - delle Linee guida ANAC n. 7 sopracitate nella parte in cui dispongono che, fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono effettuare affidamenti *in house*, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.
13. delle interlocuzioni intercorse tra le parti hanno avuto lo scopo, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.lgs. n° 50/2016, di verificare la congruità economica della collaborazione nonché la disponibilità di quest'ultima all'esecuzione di attività di supporto specialistico ed assistenza tecnica così come previsto al precedente punto 7;
14. della richiesta del M.A.T.T.M. di cui al prot. 5433 del 04 novembre 2019;
15. del riscontro della Società de qua con nota di cui al prot. 5978 del 14 dicembre 2019, riportante il piano finanziario;
16. della richiesta chiarimenti del M.A.T.T.M. di cui al prot. 5999 del 02.12.19;
17. del riscontro della Società "Studiare Sviluppo s.r.l." di cui al prot. 6098 del 5/12/2019, con allegati il gantt e la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi;
18. della relazione di congruità di cui alla nota recante il prot. 6107 del 05/12/2019;
- RITENUTO**, pertanto, opportuno avvalersi della procedura negoziata dell'affidamento diretto per i seguenti motivi:
- tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, della realizzazione del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo", nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;



- si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente, cercando così di contribuire ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
- una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che, peraltro, comporta una maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;

RITENUTO CHE:

- l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dalle risultanze della verifica di congruità;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione a seguito delle risultanze della verifica di congruità;
- i criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di una società *in house* al fine di garantire il normale, corretto e completo funzionamento dei servizi;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese a tale strumento di approvvigionamento;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

RILEVATO CHE:

- il documento DURC è allegato;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi è allegata;

STABILITO di procedere appunto, mediante la procedura negoziata dell'affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce un confronto con il mercato, come risulta dagli esiti della verifica di congruità, in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 D.Lgs. n. 50/2016, in guisa tale da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che le motivazioni per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata sono le seguenti:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato da una ricerca di mercato, come risulta dagli esiti della verifica di congruità;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Ministero, che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce l'adempimento di un dovere eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio;



- il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente della documentazione di gara;

CONSIDERATO CHE, per quanto concerne il controllo analogo congiunto, esso si può configurare come soddisfatto in quanto:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti al suo capitale (MEF);
- le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;
- la persona giuridica non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici;
- lo statuto sociale ed, in particolare, gli artt. 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) precedono che la Società svolga attività strumentali anche a favore del MATTM la quale ha carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della medesima società; da tanto deriva la corrispondenza dello statuto ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in “*house providing*”;

VISTO CHE

- l'affidamento diretto a “Studiare sviluppo s.r.l.” consente l'avvio delle attività in tempi di gran lunga inferiori a quelli prospettati dal ricorso al mercato. L'affidamento diretto, oltre a consentire la riduzione degli oneri amministrativi a carico del MATTM, è funzionale a rafforzare l'unitarietà delle azioni previste, generando in alcuni casi anche economie di scala rispetto ad attività affini e complementari, nonché a concorrere alla realizzazione delle molteplici attività in tempi certi e congrui nel rispetto dei *target* di spesa annuali;
- l'affidamento diretto a “Studiare sviluppo s.r.l.”, in qualità di ente *in house*, si distingue dall'affidamento con procedura di gara per l'assenza del margine aziendale che è invece prerogativa del mercato. Nell'affidamento *in house* si opera nell'esercizio di una “funzione pubblica” per soddisfare esigenze di interesse generale;
- A ciò si aggiunge che la “Studiare sviluppo s.r.l.”, tenuto conto dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, può essere ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;
- l'affidamento diretto ad enti “*in house*” rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria, quindi, il rapporto che si instaura tra Amministrazione ed ente *in house* risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (Convenzione), in virtù del quale l'ente *in house* diventa mero “soggetto attuatore”, garantendo attività di supporto tecnico-specialistico;



PRESO ATTO CHE il T.A.R. Liguria, con l'ordinanza n. 886 del 15 novembre 2018, ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n° 50/2016, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto nella motivazione del provvedimento di affidamento in house “*delle ragioni del mancato ricorso al mercato*”. La previsione dell'obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato, come evidenziato dal Collegio, non trova alcun riscontro nella direttiva n. 2014/24/UE che ha codificato la figura dell'*in house providing* (o autoproduzione) quale modalità alternativa (e dunque non eccezionale o derogatoria) al ricorso all'esternalizzazione (così detto *outsourcing*). L'art. 12 della direttiva 24/2014/UE ha confermato l'orientamento giurisprudenziale in materia (a partire dalla nota sentenza “Teckal”, 18 novembre 1999, causa C-107/98), escludendo espressamente gli affidamenti *in house* dal proprio ambito di applicazione, cioè dalla necessità di una previa procedura ad evidenza pubblica, a patto che ricorrano le tre condizioni proprie dell'*in house*, ovvero:

controllo dell'amministrazione aggiudicatrice analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- 80% dell'attività della controllata effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
- assenza di partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la scelta del legislatore italiano di introdurre un onere amministrativo di motivazione – circa le ragioni del mancato ricorso al mercato – maggiore e più gravoso di quello imposto dalla direttiva e dalla legge di delega, violerebbe, secondo il collegio amministrativo, il divieto di “*gold plating*” (ovvero il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire) e, indirettamente, l'art. 76 della Costituzione. Tale previsione, inoltre, non sembra interpretare correttamente il criterio direttivo sub eee) della legge di delega n. 11/2016 che richiede di valutare, negli affidamenti *in house*, la congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché di prevedere adeguati livelli di pubblicità e trasparenza degli affidamenti mediante l'istituzione, a cura dell'ANAC, dell'elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house*. Lo stesso principio, quello di autorganizzazione o di libera amministrazione delle autorità pubbliche, è ribadito dall'art. 2 comma 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26.2.2014, n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, a mente del quale “*la presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi (...) Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*”.

RITENUTO CHE, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Società “Studiare sviluppo s.r.l.”, nelle vesti di compagine a totale partecipazione pubblica (100% *in house*), si configura come in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. n° 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di *governance* che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale. Pertanto, si ritiene che sussistano le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in *house providing*. Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento *in house*;
- il modello in *house providing* consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio pubblico;



- l'affidamento in oggetto risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato rilevati tramite MEPA;
- l'affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto, l'attuazione del progetto qui dedotto da parte del soggetto *in house*, garantisce, seppure in via mediata, azioni improntate sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;
- che il ricorso alla Società *in house* consente l'applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, assicurando anche adeguate garanzie sotto il profilo economico strutturale, ovvero l'affidamento *in house* assicura al Segretariato il supporto da parte di un soggetto strategicamente collegato alle finalità istituzionali delle azioni del Ministero, pur nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.;
- la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:
 - capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
 - ha una gestione in equilibrio;
 - presenta una situazione economico e patrimoniale che consente l'autosufficienza gestionale; -
 - è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio. Infine è stato accertato che: -

PRESO ATTO CHE la società “Studiare Sviluppo s.r.l.” è una società a capitale interamente pubblico e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del suo Statuto, svolge attività di assistenza e strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato, in particolare nella progettazione e implementazione di attività e progetti che, per la loro complessità e rilevanza strategica, richiedono un qualificato contributo specialistico. Inoltre, essa fornisce supporto alle Amministrazioni centrali per attività di ricerca, assistenza operativa, editoria (con esclusione di giornali quotidiani) e formazione nel campo dell’economia, sociologia e del diritto, per l’implementazione di attività formative e sperimentali, anche con riguardo agli aspetti logistici e finanziari ad esse connesse, nonché per la promozione e organizzazione di seminari, conferenze e tavole rotonde per cui l’oggetto sociale è compatibile con le prestazioni richieste;

RICHIAMATE le nuove Linee Guida Anac, 7/2018 recanti «*Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016*».;

RITENUTO che la tipologia della fornitura richiesta impone la predisposizione di una procedura di gara a lotto unico;

CONSIDERATO che, nel portale Acquisti in rete P.a. di Consip S.p.a. e nello strumento Mercato Elettronico, non è presente una categoria merceologica corrispondente al servizio richiesto;

PRESO ATTO che, per gli affidamenti di cui all’art. 192 del “Codice degli appalti” non è prevista l’acquisizione di un CIG;

CONSIDERATO, altresì, che l’affidamento in oggetto è escluso dall’obbligo sulla tracciabilità (legge n° 136/2010), in quanto trattasi di “*affidamento in house*” come previsto dalla determinazione 10 del 22.12.2010 comma 2 punto 2 dell’Autorità di vigilanza;



RITENUTO che la procedura di cui all'art. 192 del “Codice degli appalti” sia di tipo speciale rispetto a quelle ordinariamente previste;

VALUTATO che il MATTM in generale ed il Segretariato generale in particolare non hanno disponibili le risorse umane interne, sia in termini numerici che di competenze, per poter svolgere la tipologia di servizio di cui sopra in quanto la Struttura versa in una notoria situazione di sottorganico effettivo che può incidere sul regolare svolgimento delle sue attività tanto che, nell'anno 2019, è stata programmata l'assunzione di 430 unità ed alcuno dei dirigenti è, allo stato, privo di incarico dirigenziale mentre altri sono gravati da incarichi *ad interim*;

VISTA la situazione contabile del capitolo 8871 (P.G. 01) “*Spese per la progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema tecnologico di monitoraggio ambientale e di informazione e valorizzazione dei dati ambientali, finalizzati alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente*”– Missione 18 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*” - Programma 18.11: “*Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale*” - Azione 2 “*Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale*” - Unità di voto 1.4, dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020, centro di responsabilità 9;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati,

- di affidare alla società “*Studiare Sviluppo s.r.l.*”, con sede legale in via Flaminia, 888, 00191 Roma (RM) C.F. 07444831007, per un importo massimo di € 90.000,00, iva inclusa, ai sensi delle vigenti normative richiamate in narrativa i servizi di supporto, assistenza tecnica e operativa per lo svolgimento delle iniziative di studio e di consulenza specialistica inerente la messa a disposizione di *expertise* tecnico e giuridico, finalizzato alla valorizzazione dei dati ambientali per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente (la cui adozione costituisce un obbligo previsto dall'art. 1 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n° 349) e per l'assistenza sulla redazione di bandi e progetti di educazione ambientale nonché sulla loro rendicontazione;
- di dare atto che la spesa massima prevista così come dettagliata nel piano finanziario, è di € 90.000,00 e che è congrua;
- che la spesa graverà sul Cap. 8871/P.G.1 “*Spese per la progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema tecnologico di monitoraggio ambientale e di informazione e valorizzazione dei dati ambientali, finalizzati alla relazione sullo stato dell'ambiente*”– Missione 18 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*” - Programma 18.11: “*Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale* - Azione 2 “*Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale* - Unità di voto 1.4, dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2020;
- di fissare in 8 mesi la durata del servizio, a decorrere dalla data di avvio delle attività;
- di trasmettere la presente all'ufficio competente per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa;
- di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “*Codice dell'Amministrazione digitale*”.



ATTESTA

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale.

Segretario generale
Prefetto Silvana Riccio